

Alle Scuole dell'Infanzia Associate
Loro indirizzi

Oggetto: Comunicazione preventiva – lavoratori autonomi occasionali.

In data 11/01/2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n.29 facendo seguito alla previsione contenuta nella Legge 215/2021 (cd "Legge di Bilancio" per il 2022). Questa riguarda le nuove modalità di comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività di un **lavoratore autonomo occasionale ex art 2222 c.c.**

Da questo punto di vista, il lavoratore autonomo occasionale non deve assolutamente essere confuso con i lavoratori subordinati intermittenti per i quali non sono state previste modifiche sul piano degli oneri di comunicazione (restano pertanto le consuete modalità) ma che vengono richiamati dalla norma solo per mutuarne i requisiti da inserire nella comunicazione. Sono esclusi dal suddetto obbligo le prestazioni assoggettate a IVA.

Ricordiamo come i lavoratori autonomi occasionali di cui alla previsione siano quelli che svolgono un'attività in via episodica, non ricorrente e non abituale e senza alcun vincolo di subordinazione, ai quali viene applicata la ritenuta d'acconto IRPEF pari al 20% e diventano soggetti a Contribuzione Previdenziale al superamento dei 5.000,00 € annui.

Agli imprenditori che impiegano tali tipologie di lavoratori è fatto obbligo di comunicare preventivamente all'inizio dell'attività del lavoratore (o entro e non oltre il 18 gennaio per i rapporti di lavoro ancora in essere all'11 gennaio 2022 o già cessati ma instaurati dal 21 dicembre 2021 in poi) una serie di informazioni all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di competenza.

In attesa dell'emanazione di ulteriori note, circolari o decreti attuativi più specifici la comunicazione dovrà essere resa via e-mail ordinaria agli indirizzi degli Ispettorati territorialmente competenti (di cui alleghiamo elenco).


Nell'e-mail dovranno essere indicati:

1. Ragione sociale, sede legale, P.Iva e C.F.
2. Nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F. e residenza del lavoratore
3. Indicazione del luogo dove sarà svolta l'attività lavorativa
4. Sintetica descrizione dell'attività che andrà a svolgere il lavoratore
5. L'ammontare del compenso (solo se è stato stabilito al momento dell'incarico)
6. La data di inizio delle prestazioni del lavoratore
7. L'indicazione di un arco temporale nel quale l'opera svolta dal lavoratore potrà dirsi compiuta al termine di questo (per es.: in un mese – in una settimana ecc., se non verrà compiuta sarà necessario effettuare un'altra comunicazione).

Alleghiamo alla presente anche un fac-simile di comunicazione che racchiude i dati obbligatori richiesti dall'Ispettorato. Ricordiamo che, qualora la comunicazione non venga inoltrata o i dati contenuti in essa siano incompleti, la comunicazione verrà considerata omessa e si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2500,00 per ogni lavoratore autonomo occasionale impiegato (attenzione: la sanzione è istantanea, non si applicano le procedure di diffida).

La sanzione si applica anche nel caso di ritardata comunicazione o di mancata nuova comunicazione nel caso di protrazione dell'attività lavorativa.

Cordiali saluti



Mirco Cecchinato
Presidente